



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Ufficio IV

Relazione **ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012**

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un quadro per l'accesso ai dati finanziari e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2022/2554.

- **Codice della proposta:** COM(2023) 360 *final* del 28 giugno 2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0205 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'economia e delle finanze

Premessa: finalità e contesto

La proposta di Regolamento relativo ad un quadro per l'accesso ai dati finanziari, c.d. *Open Finance*, rappresenta una delle principali iniziative legislative nell'ambito della Strategia per la finanza digitale lanciata dalla Commissione europea nel 2020¹ che si prefigge l'obiettivo di stimolare l'innovazione tecnologica in ambito finanziario a beneficio dei consumatori e delle imprese. La proposta legislativa persegue, pertanto, la finalità di favorire lo sviluppo di servizi finanziari digitali, stimolando l'innovazione responsabile e la concorrenza tra i fornitori di servizi finanziari nell'UE e la tutela del consumatore, quest'ultima da perseguirsi attraverso la tutela del pieno controllo sui dati concessi dal consumatore e la prevenzione dei fenomeni di esclusione finanziaria.

Innanzitutto, la proposta di regolamento *Open Finance* è parte integrante della *EU Strategy for Data*, che mira a costituire un framework per un *Common European Data Space* in diversi settori strategici, tra cui quello finanziario. Allo stato attuale, infatti, ad eccezione di quanto previsto per i dati dei conti di pagamento, l'uso e la condivisione dei dati in materia finanziaria non è oggetto di alcuna disciplina di dettaglio in grado di regolamentarne limiti, condizioni e modalità idonee a tutelare il consumatore finale, titolare dei dati finanziari. In questo senso, la proposta legislativa intende, da un lato, consentire ai consumatori e alle imprese di essere in pieno controllo dei propri dati finanziari e, dall'altro lato, di mitigare i rischi che potrebbero manifestarsi per la sicurezza e

¹ COM/2020/591 del 24 settembre 2020, "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativo a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE".



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Ufficio IV

riservatezza dei dati personali.

Per altro verso, la proposta ha anche l'obiettivo di rendere maggiormente efficienti i servizi finanziari e, in generale, il settore finanziario attraverso la promozione di una transizione digitale e l'adozione di modelli di business c.d. *data-driven*, ossia basati sui dati. Il conseguimento di un tale risultato consentirebbe ai consumatori di avere accesso a prodotti e servizi finanziari personalizzati coerenti e adeguati alle proprie esigenze. Ad oggi, infatti, si rileva che i dati dei clienti nel sistema finanziario non sono facilmente accessibili e non vengono adeguatamente valorizzati. Da questo punto di vista, a beneficiarne sarebbero tanto sia gli investitori *retail*, sia le imprese, che accedrebbero ad un ventaglio di servizi e prodotti finanziari più ampio e variegato, quanto le istituzioni finanziarie, che godrebbero dei vantaggi di un più diffuso e capillare utilizzo dei servizi digitali.

A questo proposito, si rileva che nel settore bancario e dei servizi di pagamento la *Payment Service Directive*² ha già previsto la possibilità di condividere i dati sui conti di pagamento nell'ambito del c.d. *Open banking*³. Dal punto di vista della condivisione dei dati, vi è già quindi una prima esperienza normativa da cui la proposta *Open Finance* prende le mosse, tentando di stimolare il settore privato a investire in servizi innovativi e digitali e a sfruttare il potenziale messo a disposizione dalle moderne tecnologie.

In definitiva, sono due essenzialmente gli obiettivi che la proposta *Open Finance* intende perseguire: i) da un lato, rafforzare la fiducia dei consumatori e garantire l'accesso effettivo ai dati da parte di operatori terzi (le c.d. terze parti), e ii) dall'altro, permettere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi a vantaggio del cliente finale.

Nel perseguire questi ambiziosi obiettivi, la proposta di regolamento interviene in un contesto coerente con la normativa europea al momento in vigore a tutela di quei diritti fondamentali che possono essere lesi dall'applicazione delle regole ivi contenute e, per questa ragione, vengono disciplinate le modalità e le condizioni per l'accesso e la condivisione dei dati in conformità con il GDPR (*General Data Protection Regulation*)⁴, come sottolineato dal considerando 10. In particolare, come regola generale, si prevede che i dati finanziari siano resi disponibili per le finalità per le quali il cliente ha dato il proprio permesso all'utilizzatore dei dati (Articolo 5, paragrafo 1). Inoltre, si prevede che i dati vengano comunque messi a disposizione del cliente su

² Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (c.d. PSD2).

³ "Con *Open Banking* si intende un ecosistema aperto e digitale che consente, anche senza la presenza di accordi prestabiliti, lo scambio di dati e informazioni, non solo finanziarie, tra gli operatori (bancari, finanziari e non) che ne fanno parte", così in "PSD2 e *Open Banking*: nuovi modelli di business e rischi emergenti", novembre 2021, a cura della Banca d'Italia.

⁴ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Ufficio IV

semplice richiesta e senza ritardo.

Al fine di estendere quanto più possibile la tutela del consumatore/cliente, titolare dei dati finanziari oggetto di condivisione, si introduce l'obbligo di istituire i cc.dd. *financial access permissions dashboards*, attraverso le quali il cliente ha la possibilità di monitorare e gestire i propri consensi nonché di revocarli in ogni momento. A dovere garantire la comprensibilità, accuratezza e chiarezza della *permission dashboard* è il detentore dei dati (c.d. *data holder*), il cui ruolo può essere svolto dagli istituti ed enti giuridici elencati specificamente dall'articolo 2, paragrafo 2, che contiene, tra gli altri, gli istituti di credito, gli istituti di pagamento e di moneta elettronica, i prestatori di servizi per le crypto-attività e le imprese di assicurazione e riassicurazione e gli intermediari assicurativi.

In relazione all'ambito di applicazione oggettivo, la proposta mira a intercettare tutti quei dati finanziari dotati di un potenziale valore aggiunto per l'innovazione finanziaria, evitando al contempo il rischio di esclusione finanziaria dei consumatori. In tal senso, nel perimetro della nuova regolamentazione con riferimento al settore assicurativo non sono allo stato compresi i dati relativi ai prodotti assicurativi vita, salute e malattia, con riferimenti al settore bancario, non lo sono invece i dati raccolti nell'ambito di una valutazione sul merito creditizio del consumatore. Trattandosi di dati potenzialmente sensibili e per evitare anche possibili discriminazioni basate sul prezzo, si è deciso di non inserire queste tipologie di dati. Con riguardo al settore della previdenza complementare, non sono inclusi i prodotti di previdenza individuale (ad eccezione dei PEPP). Al contrario, l'inclusione dei dati finanziari dei consumatori relativi alle condizioni dei mutui, prestiti, prodotti assicurativi di investimento, risparmi potrà consentire ai consumatori di avere una migliore comprensione delle proprie esigenze di risparmio (cfr. considerando 12). Stesso ragionamento potrà valere, in linea di principio, per gli altri prodotti e servizi finanziari ricompresi nell'ambito di applicazione (Articolo 2, paragrafo 2 come, ad esempio, i prodotti assicurativi danni in materia rc auto), per i quali vige il principio per cui la condivisione dei dati debba consentire di soddisfare i bisogni dei consumatori e al contempo innovare l'ecosistema finanziario offrendo prodotti finanziari personalizzati

Per far fronte alle esigenze tecniche e contrattuali di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti (in particolare, tra il detentore dei dati e l'utilizzatore dei dati, ovvero tra associazioni di consumatori e organizzazioni dei clienti, cfr. Articolo 10, paragrafo 1, ii)), sarà richiesta l'istituzione dei cc.dd. *financial data sharing schemes*, sulla base dei quali saranno sviluppati i criteri per l'interfaccia e le regole di governance sulla condivisione dei dati. Si tratta di accordi di natura privata, partecipati dai detentori e dagli utilizzatori dei dati ovvero da associazioni di consumatori o organizzazioni dei clienti, che definiranno le regole di condivisione dei dati finanziari dei clienti che hanno rilasciato il proprio consenso e per le finalità prestabilite. È degno di nota evidenziare che la proposta di regolamento lasci al mercato e all'autonomia privata la fissazione delle regole per la condivisione dei dati, pur definendo alcuni criteri cui bisogna conformarsi, elencati all'Articolo 10. Peraltro, gli schemi dovranno essere notificati alle Autorità nazionali competenti, le quali entro un mese



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Ufficio IV

dovranno effettuare un *assessment* circa la conformità degli stessi ai parametri definiti nel regolamento. Le autorità nazionali saranno tenute a comunicare ad EBA gli schemi che soddisfano il suddetto *assessment*. Tuttavia, si prevede che la Commissione abbia il potere di adottare atti delegati nel caso di mancato sviluppo da parte del mercato degli schemi (cfr. Articolo 11 della proposta).

Per incentivare l'offerta di interfacce per la condivisione dei dati di elevata qualità – diversamente da quanto previsto attualmente nell'ambito dell'Open Banking con riferimento ai servizi di pagamento – il data holder potrà richiedere una compensazione ragionevole – tendenzialmente pari ai costi di riproduzione del dato – da parte dell'utilizzatore dei dati per la predisposizione e la gestione dell'interfaccia tecnologica di scambio dei dati (*Application programming interface* o API): tale scelta mira a consentire una distribuzione più equa dei costi nella catena di valore tra detentore e utilizzatore dei dati. Gli schemi di condivisione dei dati finanziari, a tal proposito, dovranno definire un modello per determinare la massima compensazione che un data holder può richiedere. Infatti, condizione per la richiesta di un corrispettivo per la messa a disposizione dei dati è l'adesione, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, ad uno o più a uno o più *financial data sharing schemes*.

Per garantire che l'accesso e la condivisione dei dati avvenga tra operatori professionali e sottoposti a forme di vigilanza, la proposta di regolamento prevede l'istituzione dei prestatori di servizi di informazione finanziaria (cc.dd. *Financial Information Service Provider*, "FISP") e li sottopone all'autorizzazione e alla supervisione delle autorità nazionali competenti ovvero all'obbligo di nominare un rappresentante legale nel territorio dell'Unione Europea per i FISP extra-europei (cfr. Articolo 13 della proposta). A tal fine, vengono previsti alcuni requisiti organizzativi, oltre ad una precisa procedura autorizzativa. L'attuale proposta prevede che il registro dei FISP venga tenuto dall'Autorità bancaria europea (EBA) la quale, in cooperazione con l'ESMA e EIOPA - e consultando i più rilevanti stakeholders di settore -, elaborerà dei *draft regulatory technical standards (RTS)* con cui definire taluni profili inerenti all'autorizzazione dei FISP (i.e. informazioni da rendere in sede autorizzativa).

Infine, attesa la necessità di definire alcune regole tecniche con riferimento anche alla condivisione dei dati sul *credit scoring* e *risk assessment e pricing* e alla gestione del rischio per alcuni prodotti assicurativi (assicurazione vita, salute e malattia), si prevede che l'EBA e l'EIOPA formulino delle linee guida – in cooperazione con l'autorità europea garante della Privacy – con cui stabilire delle misure di salvaguardia di secondo livello.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Ufficio IV

giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione, in base al quale l'Unione europea può agire esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi determinati (articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE).

La base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'art. 114 TFUE, che attribuisce alle Istituzione dell'UE il potere di fissare le regole per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno. Da questo punto di vista, si osserva che la condivisione dei dati finanziari tra diversi operatori che operano a livello transfrontaliero necessita di un quadro giuridico di riferimento unitario e armonizzato nell'Unione europea. La definizione di un sistema comune di *governance* e la fissazione di criteri comuni sull'uso dei dati finanziari rappresentano una pietra miliare nella costruzione e nel rafforzamento del mercato interno, all'interno del quale è ricompreso anche il mercato unico basato sui dati. Se così non fosse, gli operatori finanziari dovrebbero affrontare costi maggiori e i consumatori non beneficerebbero dei vantaggi dell'*Open Finance*, vanificando eventuali investimenti privati nelle nuove tecnologie digitali.

Con riferimento alla scelta del tipo di atto giuridico, la proposta assume la forma di un regolamento al fine di stabilire un *corpus* di norme immediatamente applicabili in tutta l'UE, evitando in tal modo che l'adozione di una pluralità di legislazioni nazionali possa portare a una frammentazione del quadro normativo applicabile all'uso e alla condivisione dei dati finanziari in un mondo digitale sempre più interconnesso.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, TUE, l'Unione europea interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono essere conseguiti con maggiore efficacia a livello di Unione. In questo senso, il funzionamento del "mercato interno" rientra tra i settori in cui l'Unione ha competenza concorrente, infatti, la disciplina dei servizi finanziari è un potere condiviso tra gli Stati membri e l'Unione. Tuttavia, trattandosi di una disciplina che intende regolamentare la condivisione di dati attraverso reti digitali tra operatori economici (detentori dei dati e utilizzatori dei dati) che operano a livello transfrontaliero, appare necessaria una legislazione di matrice unionale capace di fissare un *level playing field* comune in tutta l'Unione europea. Infatti, gli operatori finanziari interessati sono soggetti vigilati e già destinatari di un ampio ventaglio di provvedimenti legislativi dell'Unione europea e anche in questo settore appare imprescindibile un intervento unionale che fissi delle regole e degli standard comuni al fine di tutelare l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria apprestando una adeguata protezione dei consumatori.

3. Rispetto del principio di proporzionalità



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Ufficio IV

La proposta rispetta il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, TUE, in quanto il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione risultano limitarsi a quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei Trattati, nonché gli obiettivi specifici sopra sinteticamente rappresentati.

Sulla base del confronto tra proporzionalità, efficacia, efficienza e coerenza, la seguente combinazione di opzioni risulta essere quella ritenuta preferibile dalla proposta di regolamento:

- individuare un ambito di applicazione oggettivo e soggettivo in modo coerente con gli obiettivi perseguiti, coinvolgendo, da un lato, tutti gli attori finanziari regolamentati a livello europeo e, dall'altro lato, escludendo tutti i prodotti finanziari che non abbiano finalità di investimento e la cui condivisione dei dati possa violare interessi eventualmente contrapposti come, tra tutti, la riservatezza; nella definizione dell'ambito di applicazione oggettivo della regolamentazione con riferimento al settore assicurativo dovrebbe, ad esempio, essere oggetto di approfondimento la fattispecie dei prodotti finanziari misti (ad es. la maggioranza delle polizze vita) con finalità di investimento e contestuale copertura dal rischio demografico;
- prevedere un sistema di condivisione dei dati fondato sul principio del consenso e, a tal proposito, individuare nelle cc.dd. *financial data access permission dashboards* quelle piattaforme in cui il consumatore può autonomamente gestire e monitorare i propri consensi, revocandoli in ogni momento;
- lasciare all'autonomia privata e al mercato la definizione degli schemi di condivisione dei dati, seppur nel rispetto di alcuni criteri ispiratori, e prevedere al contempo la possibilità di riconoscere una compensazione ragionevole per la messa a disposizione dei dati finanziari, pur prevedendo, in via eccezionale in caso di mancato sviluppo degli schemi, il potere della Commissione di adottare atti delegati per la definizione degli stessi;
- delegare gli aspetti più tecnici, tra cui quelli relativi alla tenuta del registro dei FISP, al loro regime autorizzativo e alle modalità di condivisione dei dati, ai provvedimenti regolatori di secondo livello emanati dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni (EIOPA) nel rispettivo perimetro di competenze
- introdurre una nuova categoria di soggetti autorizzata a fornire servizi sulla condivisione dei dati, individuando i criteri di organizzazione e istituendo un nuovo registro tenuto nell'attuale proposta dall'EBA (o, eventualmente, EIOPA per quanto riguarda il settore assicurativo).

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Ufficio IV

1. Valutazione del progetto e urgenza

Le finalità della proposta di regolamento risultano particolarmente ambiziose e, da un punto di vista strategico, in una prospettiva di innovazione, competitività e transizione digitale, appaiono condivisibili. Tuttavia, al fine di dischiudere il potenziale beneficio per l'intero ecosistema finanziario, allo stato sono necessari alcuni affinamenti normativi, volti essenzialmente a chiarire aspetti rilevanti definendo altresì alcune nozioni essenziali, tra cui, ad esempio, quello di *customer data*, nel rispetto della tutela della privacy, del segreto industriale e della proprietà intellettuale. Gli obiettivi generali perseguiti dalla proposta, infatti, come riportati nell'incipit della presente relazione, sono il supporto all'innovazione tecnologica del sistema finanziario, la protezione dei consumatori e il generale rafforzamento del mercato interno.

Innanzitutto, i consumatori potranno affidarsi a nuove interfacce, appositamente istituite, tramite le quali sarà possibile, in modo semplice ed immediato, monitorare i propri consensi alla condivisione dei propri dati finanziari relativi ad alcuni prodotti e servizi. Infatti, oggi i consumatori non hanno un controllo effettivo sui propri dati finanziari – se non per gli aspetti di *data protection* – e non ripongono fiducia nella condivisione degli stessi, considerata l'assenza di un quadro normativo che li tuteli, vanificando quindi i benefici che il potenziale tecnologico attuale potrebbe apportare. Di conseguenza, è più difficile per i nuovi operatori del mercato e per i piccoli fornitori di servizi innovativi offrire prodotti e servizi su misura che potrebbero adattarsi meglio alle esigenze specifiche dei clienti. Inoltre, le barriere esistenti impediscono alle imprese, soprattutto PMI, di beneficiare di servizi finanziari migliori, più convenienti e automatizzati. Il quadro giuridico proposto dalla Commissione tenta di offrire nuove prospettive di crescita e innovazione a beneficio dell'intero eco-sistema finanziario⁵.

In relazione al progetto di riforma, non sono state manifestate ragioni per l'urgenza. Tuttavia, si evidenzia l'opportunità che l'iter legislativo segua parallelamente l'andamento complessivo di altre proposte legislative presentate nell'ambito della Strategia sulla Finanza Digitale, con particolare riguardo alla Proposta di Regolamento sui Servizi di Pagamento (PSR) e sulla Direttiva sui Servizi di Pagamento che sostituisce la precedente PSD2 (PSD3).

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nella proposta di regolamento possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto risulta condivisibile l'obiettivo di definire un quadro normativo europeo per

⁵ La consultazione pubblica lanciata dalla Commissione in data 20 maggio 2022 e conclusa il 2 agosto dello stesso anno ha raccolto 79 risposte che hanno evidenziato le preoccupazioni nella condivisione dei dati in assenza di un quadro giuridico di riferimento che garantisca una ampia tutela della privacy, un chiaro ambito di applicazione e un adeguato *level playing field* tra i partecipanti.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Ufficio IV

la condivisione dei dati finanziari, regolamentando gli aspetti essenziali quali in particolare l'ambito di applicazione, le interfacce dedicate, gli schemi di condivisione, le modalità di autorizzazione dei prestatori di servizi di informazione finanziaria e i poteri delle autorità competenti di settore.

Le previsioni contenute nella proposta di Regolamento tengono conto, inoltre, delle attribuzioni discendenti dai Trattati, per cui le Autorità europee di vigilanza (allo stato in particolare, EBA e EIOPA) saranno tenute ad adottare linee guida e *regulatory technical standards* per definire gli aspetti tecnici suscettibili di rapide modificazioni. La condivisione dei dati finanziari, un effettivo controllo sugli stessi da parte dei consumatori e un quadro giuridico di riferimento in materia di matrice unionale rispondono alle necessità di un'economia sempre più digitalizzata e interconnessa in cui le istituzioni sono chiamate a promuovere l'innovazione tecnologica ponendo in prima piano l'autonomia privata e gli interessi dei consumatori. Inoltre, in linea con gli interessi nazionali, la proposta di regolamento sostiene l'inclusione finanziaria e il rafforzamento della fiducia nei confronti del sistema finanziario e nella condivisione dei propri dati: tra i maggiori beneficiari della proposta figurano le piccole e medie imprese, la cui presenza è preponderante in Italia, e che potranno beneficiare di servizi finanziari innovativi funzionali alle proprie esigenze aziendali.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta di regolamento in commento sarà oggetto di procedura legislativa ordinaria ai sensi dell'articolo 133 TFUE, e assumerà la forma di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

La proposta di regolamento è stata oggetto di una presentazione, a cura della Commissione europea, il 12 luglio 2023, in occasione della quale si è svolto anche il primo *meeting* del *Working Party on Financial Services* al quale partecipano, in qualità di membri, esponenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea. Nel corso di tale primo incontro la Commissione europea ha evidenziato come la proposta di regolamento si inserisca nell'ambito delle strategie in materia di finanza digitale e di pagamenti al dettaglio del settembre 2020.

Nel dettaglio, la Commissione ha confermato come la proposta sia parte integrante della *EU Strategy for Data*, che mira a costituire un framework per un *Common European Data Space* in diversi settori strategici, tra cui quello finanziario. Ne consegue che la proposta di regolamento su *Open Finance* si inserisce in un contesto normativo che ricomprende altre misure dirette a garantire uno spazio europeo dei dati finanziari e, in particolare, l'*European Single Access Point* e il *Supervisory data strategy*. Il punto di partenza della Commissione è la presa di consapevolezza che attualmente i dati dei clienti nel sistema finanziario non sono facilmente accessibili e non vengono adeguatamente valorizzati. Con la proposta di regolamento si intendono raggiungere quindi due risultati: rafforzare la fiducia dei consumatori e garantire l'accesso effettivo ai dati da



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Ufficio IV

parte delle terze parti, permettendo lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi a vantaggio del cliente finale.

In occasione della prima seduta del *Working Party*, la delegazione italiana ha presentato alcune richieste di chiarimento preliminari rispetto al contenuto della proposta, con riserva di esame dettagliato nel proseguo del negoziato. Le attività di disamina delle singole disposizioni della proposta di regolamento e di definizione della posizione italiana sono condotte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito di un costante coordinamento e collaborazione con Banca d'Italia, Consob, IVASS e Covip in qualità di autorità di settore e in relazione all'incidenza della proposta su singoli profili di competenza. Si precisa che, nel corso del negoziato, la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della delegazione italiana potrà evolvere anche in base alle consultazioni con le altre amministrazioni e/o le parti interessate.

Anche a seguito dell'attività di analisi e confronto svolta in collaborazione tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia, Consob, IVASS e Covip, la delegazione italiana ha espresso, in generale, supporto per gli obiettivi della proposta, per rispondere alla necessità di un'economia in rapida digitalizzazione e definendo un quadro giuridico di riferimento per la condivisione dei dati finanziari. Ad ogni modo, è stata evidenziata la necessità di:

- definire attentamente l'ambito di applicazione oggettivo, atteso che alcuni prodotti finanziari, come i prodotti assicurativi di investimento – pur perseguendo finalità di investimento (si fa riferimento, in particolare, ai “prodotti vita misti”) – contengono spesso una componente di copertura dal rischio demografico e presuppongono dunque il trattamento di talune categorie di dati inerenti la vita e la salute delle persone. Con riferimento a tali prodotti andrebbe chiarito, da un lato, che rientrano nell'ambito applicativo del regolamento tutti i prodotti assicurativi di investimento a prescindere dall'eventuale presenza anche di componenti di protezione dal rischio morte (rimarrebbero esclusi solo i prodotti assicurativi vita di tipo puro), dall'altro, che – a prescindere dalla rilevanza della componente di investimento – si tratta di prodotti che necessitano di particolari esigenze di tutela da definire, ad esempio attraverso apposite linee guida di competenza EIOPA;
- definire con maggiore dettaglio e precisione, anche per ragioni di certezza giuridica, la nozione di “customer data” (ossia, dati del cliente), il cui ambito di operatività deve essere limitato solo ai dati “grezzi” e non manipolati e/o processati e la condivisione degli stessi dati deve essere effettuata in ossequio al segreto industriale e al diritto di proprietà individuale;
- sempre con riferimento all'ambito di applicazione, con riguardo alla previdenza complementare si esprimono perplessità circa l'esclusione dei dati degli aderenti ai prodotti pensionistici individuali diversi dai cd PEPP, in quanto il cittadino non avrebbe un quadro completo del proprio risparmio accantonato per finalità previdenziali. Al contempo, si esprimono dubbi circa la possibilità che questo regolamento possa favorire lo sviluppo dei *tracking pension systems* citati nel *recital 15*, dal momento che un siffatto sistema, per essere



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Ufficio IV

completo, necessita anche dei dati relativi alla previdenza obbligatoria, non inclusa nel progetto Open Finance. Infine, andrà meglio valutata l'omogeneità di trattamento tra i prodotti assicurativi vita che sono esclusi dal regolamento e i prodotti di previdenza complementare che sono invece inclusi nel regolamento, in quanto tutti tali prodotti non avrebbero prevalente finalità di investimento finanziario;

- nel rispetto del principio di proporzionalità, prevedere meccanismi di consenso rafforzato che consentano al consumatore di acquisire la massima consapevolezza sia dei benefici che dei rischi potenzialmente sottesi alla condivisione dei propri dati finanziari;
- definire con maggiore livello di dettaglio il contenuto degli schemi di condivisione dei dati finanziari, chiarendo se gli stessi debbano limitarsi alla definizione delle modalità di condivisione dei dati, fissando dei *common standards*, oppure anche disciplinare altri aspetti e altri specifici dati; in aggiunta è stato richiesto di specificare come verrà garantita l'interazione tra i diversi schemi;
- definire in modo chiaro le modalità di *governance* degli schemi di condivisione dei dati finanziari con riferimento ai soggetti che ne fanno parte, per poter agevolmente individuare al loro interno un centro di imputazione di responsabilità;
- Chiarire l'attività di verifica di *compliance* posta in capo alle autorità competenti in relazione agli schemi di condivisione dei dati, specificando anche l'iter di gestione in caso di *assessment* negativo;
- definire in maggior dettaglio le modalità di calcolo per la fissazione di una compensazione ragionevole, il cui concetto, per quanto condivisibile, rimane al momento non precisato;
- precisare il coordinamento con gli altri provvedimenti legislativi in materia di dati personali tra cui, da ultimo, il *Data Act*⁶ considerati i possibili profili di sovrapposizione;
- precisare e circoscrivere più in dettaglio i compiti di vigilanza dell'Autorità Competente al fine di garantire il rispetto del Regolamento;
- rivedere e chiarire alcuni requisiti di autorizzazione (ad esempio, con riferimento al requisito di capitale iniziale sostitutivo dell'assicurazione professionale);
- introdurre specifiche disposizioni volte a disciplinare la normativa applicabile ai *third-country providers* che intendono prestare il servizio di informazione finanziaria e rafforzare i presidi a garanzia dell'efficacia della vigilanza, prevenendo arbitraggi e svantaggi competitivi a danno degli operatori dell'Unione;
- definire un regime di responsabilità per quanto riguarda le frodi.

⁶ Commissione europea, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo. COM(2022) 68 finale del 23 febbraio 2022.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Ufficio IV

La discussione proseguirà in seno al Consiglio, sotto la Presidenza spagnola, che ha annunciato di volere convocare le riunioni del *Working Party* competente con cadenza almeno mensile e in parallelo alle altre proposte legislative in materia finanziaria presentate lo scorso 28 giugno (PSD3/PSR e il progetto di euro digitale). In ogni caso, il proseguimento delle attività negoziali si soffermerà sulle questioni oggetto di maggiore attenzione, per come individuate nel corso delle riunioni dei *Working Party* e segnalate dagli Stati membri.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta di regolamento implica nuove attribuzioni a carico delle Autorità dell'Unione europea e delle autorità nazionali competenti.

Per quanto riguarda le Autorità europee di settore, si prevede che le stesse dovranno svolgere alcune attività necessarie per l'implementazione del regolamento, tra cui la predisposizione di linee guida e la formulazione di *regulatory technical standards*. Inoltre, in base a quanto attualmente previsto, ai sensi dell'attuale proposta l'EBA sarà tenuta ad istituire un registro contenente le informazioni sui FISP, operanti in tutti i settori finanziari.

Per quanto concerne, invece, le Autorità nazionali competenti, dovrà essere valutato l'impatto finanziario derivante dalle nuove attribuzioni tenuto conto della complessità dei nuovi procedimenti e dei compiti di monitoraggio nonché delle autorizzazioni rilasciate nei confronti dei FISP. Gli eventuali costi da sostenere, relativamente alla vigilanza sui FISPs, che dipenderanno essenzialmente dai criteri loro richiesti per ottenere l'autorizzazione e per lo svolgimento delle relative attività successive di vigilanza, sarebbero solo parzialmente compensati dalle commissioni che le stesse Autorità potrebbero imporre ai FISPs. Si rileva, inoltre, come la presenza di una specifica normativa sull'accesso a dati di *Open finance* potrebbe comportare da parte delle Autorità la necessità di rivedere i processi di analisi e valutazione sulla *data governance* e sul rispetto di alcune previsioni specifiche (ad es. il *permission dashboard*).

Anche le istituzioni finanziarie saranno impattate direttamente dalle disposizioni della proposta di regolamento; al momento non è possibile quantificare tali costi, tra l'altro essendo ancora incerto se i dati da mettere in condivisione debbano essere solo dati grezzi o anche dati oggetto di complesse elaborazioni. Per quanto riguarda le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione ad operare in qualità di FISPs, la Commissione ha stimato che circa 350 imprese dovrebbero avanzare la richiesta nei termini fissati dalla proposta di regolamento al fine di potere avere accesso ai dati finanziari. Le stesse imprese dovranno comunque dotarsi – con il controllo da parte



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Ufficio IV

delle Autorità competenti – di tutti gli strumenti richiesti dal Regolamento DORA⁷ in materia di *cyber security standards*.

Dovrà infine essere valutato l'impatto finanziario sugli utenti.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta può generare effetti positivi sull'ordinamento nazionale, in quanto la definizione di un quadro normativo a livello europeo per la condivisione dei dati finanziari può consentire il conseguimento di alcuni benefici che sono stati illustrati nel paragrafo introduttivo e che possono essere ulteriormente sintetizzati come segue:

- l'aumento della consapevolezza e della protezione dei consumatori tramite l'adozione delle *financial data access permission dashboards*, la fissazione di regole di ammissibilità per l'accesso ai dati e l'emanazione di linee guida delle ESA con finalità di tutela contro i rischi di trattamenti ingiusti e di esclusione finanziaria;
- la sottoposizione della condivisione dei dati al consenso esclusivo del titolare dei dati il quale può in ogni momento revocare il proprio consenso;
- la predisposizione di schemi di condivisione dei dati da parte degli operatori e la possibilità di condividere i dati dietro pagamento di una compensazione.

Gli adeguamenti resi necessari dalla proposta per l'adattamento dell'ordinamento nazionale riguarderanno, principalmente, l'attività di implementazione dei nuovi servizi disciplinati da parte degli istituti finanziari elencati dall'articolo 2, paragrafo 2 e da parte dei FISPs.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (articolo 24, comma 2, legge n. 234 del 2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Le autorità competenti, responsabili della vigilanza e dell'applicazione degli obblighi previsti dagli atti dell'Unione, sulla base dell'articolo 114 TFUE, avranno anche la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni pertinenti del presente regolamento. A tal proposito, gli Stati membri dovranno designare autorità competenti (per le istituzioni finanziarie sono le attuali autorità

⁷ Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE), n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/2011.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Ufficio IV

competenti per settore) incaricate di monitorare e far rispettare gli obblighi derivanti dall'applicazione del regolamento *Open Finance*. Si prevede, inoltre, che le stesse autorità possano scambiare informazioni con le omologhe autorità degli altri Stati membri. Inoltre, la cooperazione deve coinvolgere altresì il Garante europeo della Privacy, ai sensi del regolamento (UE) 679/2016, qualora gli adempimenti richiesti dal regolamento riguardino il trattamento dei dati personali.

Allo stato attuale, non è possibile quantificare i costi di adeguamento per la pubblica amministrazione relativi all'attribuzione dei predetti poteri e funzioni. La trasversalità dell'ambito di applicazione della proposta legislativa coinvolge un ampio ventaglio di Autorità nazionali di settore (Banca d'Italia, Consob, IVASS, Covip) eventualmente interessate dalla relativa implementazione.

Da un punto di vista sanzionatorio, la proposta della Commissione prevede che il trattamento sanzionatorio (anche su base *cross-border*) si possa inserire nell'ambito dei poteri già esercitati dalle Autorità nazionali. Inoltre, la proposta di regolamento prevede che gli Stati membri possano prevedere che le indagini sulla violazione delle disposizioni del regolamento possano concludersi con un *settlement agreement* o un *expedited enforcement procedures*, la cui definizione potrebbe richiedere alcune modifiche normative di adeguamento nell'ordinamento nazionale.

Si ribadiscono, in ogni caso, le difficoltà attualmente legate alla stima dei costi di implementazione, anche in considerazione delle eventuali modifiche che potrebbero essere apportate alla proposta di regolamento.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta potrà potenzialmente generare effetti positivi sulle attività dei cittadini e delle imprese, derivanti dai seguenti elementi di novità:

- l'adozione di un regime *ad hoc* e armonizzato a livello europeo per la condivisione dei dati finanziari in grado di stimolare l'innovazione tecnologica nel mondo finanziario, tutelando al contempo i consumatori;
- istituzione di *permission dashboards* che consentono ai consumatori e alle imprese di avere un controllo effettivo sui propri dati finanziari;
- elaborazione e offerta di servizi e prodotti finanziari che rispondano alle effettive esigenze dei destinatari, con particolare riguardo agli interessi economici e finanziari delle PMI che potranno beneficiare di prodotti e servizi *tailored made*;
- definizione di un quadro giuridico di riferimento per l'esercizio dell'autonomia privata per la creazione di schemi di condivisione dei dati;
- elaborazione di interfacce di elevata qualità per la condivisione dei dati a fronte della previsione di una remunerazione ragionevole per il servizio offerto.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Ufficio IV

Nel dettaglio, gli impatti della proposta a livello macroeconomico - sulla base delle stime elaborate dalla Commissione – appaiono complessivamente positivi. Secondo l'*impact assessment* di accompagnamento alla proposta della Commissione europea, la proposta di regolamento potrebbe consentire di raggiungere un impatto economico positivo nell'ordine di 4.6 miliardi di euro fino a 12.4 miliardi di euro. Inoltre, si stima che la proposta possa migliorare la transizione verso una economia sostenibile, nell'ambito del quale l'accesso alla finanza è una delle principali sfide. La proposta, infatti, seppur non direttamente, può promuovere un'occupazione e crescita economica inclusiva, aiutando i soggetti socialmente esclusi ad avere un migliore accesso agli strumenti finanziari.

È bene chiarire, tuttavia, come la valutazione degli effetti della proposta risulti particolarmente complessa, considerato che trattasi della prima misura legislativa di tale portata nel settore finanziario, ragion per cui è al momento opportuno mantenere un approccio attento e prudente.

Altro

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della delegazione italiana potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate, con particolare riferimento ai profili illustrati nella sezione 3 della presente relazione (Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune).

Tabella di corrispondenza

ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un quadro per l'accesso ai dati finanziari e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2022/2554.

- **Codice della proposta:** COM(2023) 360 *final* del 28 giugno 2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0205 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'economia e delle finanze



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Ufficio IV

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Premessa A livello generale si segnala che la proposta di regolamento in oggetto ha l'obiettivo definire un quadro giuridico di riferimento in tutta l'Unione europea per la condivisione di alcuni dati aventi ad oggetti servizi e prodotti finanziari (di investimento, assicurativi, pensionistici ecc.). Le disposizioni contenute nella proposta di regolamento hanno un carattere prevalentemente innovativo e trasversale rispetto al quadro normativo europeo e nazionale di riferimento. Ne discende che non vi sono norme nazionali di natura primaria o secondaria impattate direttamente dalla proposta. Sarà, tuttavia, possibile verificare questa conclusione solo quando verrà definito il testo finale del regolamento, anche alla luce di ulteriori possibili opzioni da esercitare da parte degli stati membri.		
Articoli 1, 2, 3	N.A.	La proposta stabilisce le regole per l'accesso, la condivisione e l'uso di alcune categorie di dati finanziari dei clienti, precisandone l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo. Non si rendono necessari interventi normativi di natura primaria o secondaria in quanto trattasi di disposizioni unionali, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale.
Articoli 4, 5 e 6	N.A.	Il Titolo II definisce gli obblighi per l'accesso ai dati. L'articolo 4 prevede l'obbligo per il detentore dei dati finanziari di mettere i dati finanziari a disposizione dei clienti senza ritardo, gratuitamente e in tempo diretto. L'articolo 5, invece, prevede gli obblighi per lo stesso detentore dei dati finanziari nei confronti dell'utilizzatore dei dati che si concretizza essenzialmente nella necessità di mettere a disposizione i dati in modo standardizzato e per le stesse finalità per cui il consumatore ha prestato il proprio



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Ufficio IV

		<p>consenso.</p> <p>L'articolo 6 definisce gli obblighi dell'utilizzatore dei dati che deve o essere autorizzato come FISP (<i>financial information service provider</i>) oppure può agire in qualità di istituto finanziario.</p> <p>Non si rendono necessari interventi normativi di natura primaria o secondaria in quanto trattasi di disposizioni unionali, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale.</p>
Articoli 7, 8	N.A.	<p>Gli articoli in commento disciplinano il perimetro giuridico per l'uso dei dati, rimettendo alla legislazione di secondo livello (linee guida EBA e EIOPA) alcuni aspetti tecnici sul <i>credit scoring</i> e sulla gestione del rischio per i prodotti assicurativi vita, malattia e salute (articolo 7).</p> <p>L'articolo 8, invece, introduce l'obbligo per il detentore dei dati di mettere a disposizione del consumatore un <i>permission dashboard</i> con cui gestire e monitorare i propri permessi.</p> <p>Non si rendono necessari interventi normativi di natura primaria o secondaria in quanto trattasi di disposizioni unionali, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale.</p>
Articoli 9, 10 e 11	N.A.	<p>Il Titolo IV istituisce e disciplina i <i>financial data sharing schemes</i> con cui regolare contrattualmente la condivisione e l'uso dei dati finanziari.</p> <p>L'articolo 9 prevede la necessità di far parte degli schemi di condivisione per avere accesso ai dati, mentre l'articolo 10 fissa i principi sul contenuto degli schemi, precisando che sia possibile richiedere una ragionevole remunerazione per la messa a disposizione dei dati.</p> <p>L'articolo 10, infine, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati qualora non vengano sviluppati</p>



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Ufficio IV

		<p>degli schemi di condivisione dal mercato. Non si rendono necessari interventi normativi di natura primaria o secondaria in quanto trattasi di disposizioni unionali, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale.</p>
Articoli 12, 13, 14, 15 e 16	N.A.	<p>L'articolo 12 regola la procedura per ottenere l'autorizzazione ad operare in qualità di prestatori di servizi di informazione finanziaria (FISP), rimettendo alle Autorità competenti nazionali il relativo potere e l'onere di gestire le richieste.</p> <p>L'articolo 13 obbliga il FISP che non ha la propria sede nell'Unione a nominare un proprio rappresentante legale nello Stato membro in cui intende accedere ai dati finanziari.</p> <p>L'articolo 14 prevede le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione da parte delle singole autorità nazionali competenti.</p> <p>L'articolo 15 istituisce un registro dei FISP a cura dell'EBA. L'articolo 16 fissa i requisiti organizzativi dei FISP.</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero designare le singole autorità nazionali competenti in ordine alla procedura e al rilascio del titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività di FISP. Sul punto, si ravvisa la necessità di un intervento alla normativa primaria al fine di prevedere tale designazione al livello nazionale.</p> <p>Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non si segnalano oneri finanziari o oneri amministrativi aggiuntivi derivanti dall'adattamento dell'ordinamento nazionale.</p> <p>Per il resto, non si rendono necessari interventi normativi di natura primaria o secondaria in quanto trattasi di disposizioni unionali, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale.</p>



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Ufficio IV

Articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	N.A.	<p>Gli articoli in commento stabiliscono le norme che disciplinano i poteri e gli adempimenti delle autorità competenti. Vengono definite le procedure di <i>settlement agreements</i> e di <i>expedited enforcement</i> per la definizione delle indagini per le violazioni del regolamento. Inoltre, sono fissati i criteri per la definizione delle misure sanzionatorie e altre misure amministrative, la previsione di sanzioni pecuniarie periodiche.</p> <p>Viene previsto il segreto professionale (articolo 23), il diritto di appellare le decisioni delle autorità competenti (articolo 24), la pubblicazione delle decisioni (articolo 25), nonché viene definito l'obbligo di cooperazione tra le autorità competenti nazionali (articolo 26). Si prevede, infine, che l'EBA possa assistere le autorità competenti qualora la questione abbia rilevanza transfrontaliera e nelle circostanze previste dall'articolo 27.</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti nazionali - per le istituzioni finanziarie le attuali autorità competenti per settore - per lo svolgimento dei compiti e dei poteri fissati dal regolamento, dotandole anche degli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria e sanzionatoria. Sul punto, si ravvisa la necessità di un intervento alla normativa primaria al fine di prevedere tale designazione al livello nazionale e l'attribuzione dei relativi poteri. Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non si segnalano oneri finanziari o oneri amministrativi aggiuntivi derivanti dall'adattamento dell'ordinamento nazionale.</p>
Articoli 28 e 29	N.A.	Il Titolo VII consente, definendone la relativa procedura, l'accesso transfrontaliero ai dati da parte dei FISP e



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Ufficio IV

		<p>degli istituti finanziari, in ossequio alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento. Qualsiasi misura adottata dalle autorità competenti che comporti sanzioni o restrizioni all'esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento deve essere adeguatamente motivata e comunicata al prestatore di servizi di informazione finanziaria (FISP) interessato.</p> <p>Non si rendono necessari interventi normativi di natura primaria o secondaria in quanto trattasi di disposizioni unionali, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale.</p>
Articoli 30, 31, 32, 33, 34	N.A.	<p>L'ultimo Titolo conferisce il potere alla Commissione di adottare atti delegati (articolo 30) e l'onere per la Commissione di procedere entro 4 anni ad una valutazione da sottoporre al Parlamento, al Consiglio e al Comitato europeo economico e sociale (articolo 31).</p> <p>Si prevedono poi delle modifiche ad alcuni provvedimenti legislativi e, in particolare, ai regolamenti (UE) n. 1093/2010 e 1094/2010.</p> <p>Non si rendono necessari interventi normativi di natura primaria o secondaria in quanto trattasi di disposizioni unionali, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale.</p>